

Il Presidente f.f.;

LETTO il D.L. 28 ottobre 2020 (in corso di pubblicazione sulla odierna Gazzetta Ufficiale) ed in particolare l'art. 26;

CONSIDERATO che, secondo fonti ufficiali di informazione (vds. Bollettino Protezione civile e sito Min. Salute):

1. la situazione del contagio da Covid-19 sta avendo in Italia una velocissima recrudescenza esponenziale;
2. la proiezione territoriale della quale vede la Toscana fra le primissime regioni a maggior diffusione;
3. la provincia di Pisa e l'area vasta del capoluogo hanno, in ambito regionale la maggiore intensità proporzionale di diffusione e, purtroppo, il maggior numero di deceduti in cifra assoluta (vds. PisaToday);

RITENUTO, quindi, che il complesso di elementi appena sopra descritto consente di considerare integrata la "situazione di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati al processo tributario" presa in considerazione dall'art. 26, c. 1, cit., perché si dia luogo a forme processuali alternative a quella in presenza;

PRESO ATTO che, alla data odierna non risulta ancora attivato, presso questa CTP, alla stregua di molte altre, il processo tributario telematico;

VISTO il secondo comma del cit. art. 26, secondo il quale: *"In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio"*;

DISPONE, con effetto immediato.

che, "fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19" (art. 26, c. 1, d.l. cit.), le cause "passino in decisione sulla base degli atti";

TENUTO CONTO che, in applicazione delle disposizioni finora vigenti – da ritenersi in contrasto con quanto stabilito dall'odierno d.l. - risulta siano state presentate ed accolte istanze di discussione in presenza di alcune cause,

DISPONE

altresi che le medesime siano rinviate a nuovo ruolo, rilevato, infatti, come *"non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente"* (art. 26, c. 2, cit.), e siano fissate nuovamente all'attivazione del processo da remoto, ovvero, in perdurante mancanza di questo, in forma cartolare, con le modalità ed i tempi di cui al sopra trascritto comma e previo rinnovo della relativa istanza.

Si comunichi: ai sigg. Presidenti di Collegio, ai sigg. Giudici ed al personale amministrativo d'udienza, nonché alle parti interessate.

Si trasmetta altresì, agli ordini professionali, con preghiera di capillare diffusione presso i rispettivi iscritti.

Pisa li 28 ottobre 2020

IL PRESIDENTE f.f.
Dr. Gaetano SCHIAVONE

